

## REGOLAMENTO (UE) N. 793/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

**relativo al divieto di pesca per i «pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica» appartenenti alla categoria 9 nella zona economica mauritana da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012 <sup>(2)</sup>, ha limitato le possibilità di pesca per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) ad un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate.
- (2) Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra, è stato assegnato un contingente supplementare di 50 000 tonnellate per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011, portando il quantitativo di riferimento a 300 000 tonnellate.
- (3) Conformemente alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dichiarate nella suddetta categoria di pesca dai pescherecci battenti bandiera degli Stati

membri interessati o immatricolati negli stessi hanno esaurito il contingente per il periodo di riferimento di cui sopra.

- (4) È quindi necessario vietare le attività di pesca per tale categoria.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri interessati si considera esaurito dal 19 luglio 2011.

## Articolo 2

**Divieti**

Le attività di pesca appartenenti alla categoria 9 per le navi battenti bandiera degli Stati membri interessati o immatricolate negli stessi sono vietate a decorrere dal 19 luglio 2011 fino al 31 luglio 2011. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dalle navi suddette durante questo periodo.

## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 31.7.2008, pag. 1.

